DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1980

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Ortec — microanalysis system, model 6230 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(80/1347/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1027/79 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 [3], in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 16 luglio 1980, il governo tedesco ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Ortec — microanalysis system, model 6230 », destinato ad essere utilizzato nel campo della ricerca sulla composizione chimica di campioni, sulla superficie di corpi solidi e, in particolare, per la registrazione e l'analisi dello spettro di righe, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità ;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 4 dicembre 1980 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie ;

considerando che da questo esame risulta che l'apparecchio in questione è un microanalizzatore a raggi X a dispersione d'energia ; che le sue caratteristiche tecniche obbiettive, quali l'alto potere risolutivo della microanalisi, nonché l'uso a cui questo apparecchio è adibito, ne fanno un apparecchio specificamente atto alla ricerca scientifica ; che del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche ; che, di conseguenza, esso deve essere considerato un apparecchio scientifico ;

considerando tuttavia che, sulla base delle informazioni raccolte presso gli Stati membri, apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente a detto apparecchio e che possano essere usati allo stesso scopo sono attualmente fabbricati nella Comunità ; che tale è il caso, in particolare, dell'apparecchio « ED X 290 » costruito dalla ditta Link Systems Ltd, Halifax Road, High Wycombe, UK -Buckinghamshire HP 12 3 SE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « Ortec — microanalysis system, model 6230 », che costituisce oggetto della domanda del governo tedesco del 16 luglio 1980, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1980.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

(1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.